

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese

P.Iva e C.F. 03510050127

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO

"PNRR - COMPONENT 2 MISSIONE 6 - AMMODERNAMENTO

TECNOLOGICO GRANDI APPARECCHIATURE - D.G.R. XI/6426/2022

- INSTALLAZIONE DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI PRESSO IL

REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI CIRCOLO DI VARESE

DELL'ASST SETTE LAGHI CUP: H39J22001100003". - CIG

A0053E7DD7.

#### LE PARTI

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

di Varese, Viale Borri n. 57 - CAP 21100, con recapito

di posta elettronica certificata all'indirizzo:

protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P.IVA n. 03510050127,

di seguito nominata ASST o Stazione Appaltante,

rappresentata per la firma del presente atto dal

Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing.

Roberto Guarnaschelli, a ciò delegato dal Commissario

Straordinario di ASST dei Sette Laghi, Legale

Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, atto

di delega prot. n. 1835 del 11.01.2023;

E

la società Multi Manutenzione S.r.l. con sede legale in Cusano Milanino (Mi) Via Abele Merli,10 codice fiscale e P. IVA 10786530153, nella persona di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come appaltatore;

**PREMESSO**

- che in esecuzione della L.R. n. 23 dell'11.8.2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in viale Borri n. 57, 21100 Varese;
- che l'ASST Sette Laghi con determinazione n. 1084 del 26.7.2023 ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento oggetto del presente contratto e posto a base di gara;
- che l'ASST Sette Laghi con determinazione n. 1293 del 13.9.2023, a seguito di espletamento di apposita procedura negoziata Sintel, ha disposto l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento

"PNRR - Component 2 Missione 6 - Ammodernamento

tecnologico grandi apparecchiature - D.G.R.

XI/6426/2022 - Installazione di n. 2 acceleratori

lineari presso il reparto di Radioterapia del P.O. di

Circolo di Varese dell'ASST Sette Laghi CUP:

H39J22001100003", alla società Multi Manutenzione

S.r.l. per un importo totale di € 742.142,84 I.V.A. 10%

compresa;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al Progetto esecutivo, al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e agli atti da esso richiamati, con particolare riferimento alla disciplina del PNRR.

**Articolo 2. Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del 1,01% (UNO/zerouno per cento), ammonta

ad euro 674.675,31 oltre I.V.A. 10% (diconsi

seicentosettantaquattromilaseicentosettantacinque/31) di

cui:

a) €652.441,67

(seicentocinquantaduemilaquattrocentoquarantuno/67) per

lavori soggetti a ribasso d'asta,

b) € 22.233,64 (ventiduemiladuecentotrentatre/64) per

costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. la cui

aliquota è pari al 10%. Il contratto è stipulato a

corpo. L'importo del contratto, come determinato in

seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da

alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva

verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

quantità di detti lavori. Sono fatte salve le

disposizioni legislative in materia di adeguamento dei

prezzi, come prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 3. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 integrata

dal D.L. n. 187/2010 al fine di assicurare la

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'appalto. L'ASST dei Sette Laghi verifica in

occasione di ogni pagamento, anche con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo il codice CIG da citare espressamente su ogni fattura è il numero A0053E7DD7. Il codice CUP da citare è H39J22001100003. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 integrata dal D.L. n. 187/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

**Articolo 4. Condizioni generali del contratto. Obblighi dell'appaltatore.**

L'appalto è aggiudicato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal "Capitolato speciale d'appalto" nonché delle previsioni delle tavole grafiche, delle relazioni, capitolati tecnici ed ogni altro documento dell'intero progetto esecutivo validato ed approvato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare nella sua totalità e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in

fase di Esecuzione: Arch. Matteo Magnaghi - società M+

ASSOCIATI (capogruppo del RTI affidatario dei servizi

tecnici, ex determinazione 774/2022);

**Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

Il tempo contrattuale di durata dei lavori è pari a

giorni 150 naturali e consecutivi, a decorrere dalla

data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi

dell'art. 5 del D.M. 49/2018. Si rinvia all'articolo II

Sezione 2.04 e 2.05 del Capitolato Speciale d'appalto

per le specifiche disposizioni riguardanti i termini di

consegna ed esecuzione dei lavori del presente

contratto. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore

predispone e consegna alla D.L. un proprio programma

esecutivo dei lavori, elaborato sulla scorta del

cronoprogramma del progetto esecutivo approvato dalla

Stazione Appaltante.

**Articolo 8. Sospensione e riprese. Proroghe.**

La materia del presente art. è disciplinata all'articolo

II Sezione 2.06 del Capitolato Speciale d'appalto.

In caso di sospensione dei lavori la cui motivazione sia

diversa da quanto previsto ai commi 1, 2 e 6 dell'art.

121 del D.Lgs. 36/2023, vige la clausola di cui all'art.

10 c. 2 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

**Articolo 9. Penali per i ritardi.**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si applicano le penali previste all'art. 45 del disciplinare di gara. Si richiama il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto, articolo II Sezioni 2.13 e 2.26. La penale, come sopra descritta, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

**Articolo 10. Premio di accelerazione**

Si richiama il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto, articolo II Sezioni 2.13 e 2.26 oltrechè dell'art. 45 del disciplinare di gara. Si prevede un premio di accelerazione pari allo 0,6% (0,6 per mille) dell'importo netto contrattuale, per i giorni di anticipo rispetto alla data di consegna finale dei lavori eseguiti, rispetto al cronoprogramma di ultimazione lavori, come più sopra richiamato.

**Articolo 11. Corrispettivo. Clausola revisione dei**

prezzi.

Il corrispettivo a corpo, come risultante dal ribasso di aggiudicazione è quello di cui all'art. 2 del presente contratto. A parziale rettifica dell'art. II Sezione 2.24 del Capitolato Speciale d'appalto, è ammessa la revisione dei prezzi come prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come descritto all'art. 35 del disciplinare di gara, che si richiama integralmente.

**Articolo 12. Anticipazione.**

A parziale modifica dell'art. II Sezione 2.16 del Capitolato Speciale d'appalto, si stabilisce che all'aggiudicatario potrà essere corrisposta dalla Stazione Appaltante un'anticipazione da un minimo del 20% fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale al lordo dell'IVA alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, come previsto all'art. 36 del disciplinare di gara, che si richiama integralmente.

**Articolo 13. Formazione delle rate di acconto e di saldo e termini di pagamento.**

I certificati di pagamento verranno emessi al raggiungimento di un importo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) per lavori al netto di ribasso ed inclusi gli oneri della sicurezza, come accertato dal Direttore dei lavori a seguito



dell'emissione del corrispondente S.A.L.

Per ogni rata di acconto si applica una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinque per cento) sull'importo della rata riconosciuta all'appaltatore, da svincolarsi, nulla ostando, in sede di approvazione del conto finale.

Una volta redatto il verbale di ultimazione dei lavori, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il termine di pagamento delle rate di acconto è pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di ciascun certificato di pagamento in acconto, nulla ostando al loro svincolo, è pagata entro 60 giorni, dopo l'avvenuta approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio.

**Articolo 14. Variazione del contratto durante la sua esecuzione.**

La disciplina delle variazioni del contratto sottoforma di variante in corso d'opera dei lavori è disciplinata dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 8 del D.M. 49/2018. Si rinvia all'art. I Sezione 1.06 del Capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 15. Collaudo in corso d'opera e finale.**

Si applica quanto contenuto nell'art. II Sezione 2.18 del Capitolato speciale d'appalto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, numero [REDACTED], in data [REDACTED] rilasciata dalla società [REDACTED] [REDACTED] Svizzera d'Assicurazioni SA per l'importo di euro 13.493,51.

1-La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

2-La garanzia definitiva, per il rimanente ammontare, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo 17. Obblighi assicurativi.**

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero ~~147/2004/1033035094~~ in data ~~21.9.2004~~

rilasciata dalla Società ~~Esce BT S.p.A.~~

Le polizze di cui al presente art. sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e s.m.i.

#### **Articolo 18. Subappalto.**

Il subappalto sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante

nei modi, nei termini e nei limiti della vigente normativa in materia. Si rimanda all'art. 19 del Disciplinare di gara, fatta salva l'introduzione di successive variazioni normative applicabili al presente contratto. Fermo rimane il divieto di cessione integrale del contratto.

**Articolo 19. Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori ed in materia di contratti di lavoro .**

L'appaltatore, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché al rispetto delle vigenti norme in materia di contratti di lavoro. Si richiama integralmente l'art. II Sezione 2.14 "Sicurezza dei lavori" del Capitolato speciale d'appalto. L'accertata violazione delle norme in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce ragione di risoluzione contrattuale.

**Articolo 20. Adempimenti in materia di PNRR.**

L'appaltatore, nonché i subappaltatori ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, sono tenuti al rispetto delle norme in materia ambientale, sociale, di genere e sostenibilità previste dal PNRR. Si dà atto che in sede di gara è stata acquisita copia del rapporto sulla

situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ed inoltre relazione attestante l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (minori di anni 36) e femminile. Le opere oggetto d'appalto devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, come richiamato all'art. 3 del disciplinare di gara. Il rispetto di tale principio verrà garantito attraverso controlli in corso di esecuzione contrattuale secondo le modalità concertate con la Direzione Lavori. Si rinvia all'art. II Sezione 2.27 del Capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 21. Controversie .**

La materia è disciplinata dall'art. II Sezione 2.23 del "Capitolato speciale d'appalto " a cui si rinvia.

**Articolo 22. Risoluzione del contratto.**

Si intende applicata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 46 del Disciplinare di gara. La materia è inoltre disciplinata dall'art. II Sezione 2.08 del

Capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1- Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di cui ai precedenti articoli 16 e 17;

g) il computo metrico estimativo;

h) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;

i) tutta la documentazione progettuale approvata e posta a base della procedura di gara.

I documenti elencati, sottoscritti dalle parti, pur se non materialmente allegati, ai sensi di legge, si considerano parte integrante e sostanziale del contratto e sono conservati dalla Stazione appaltante presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

**Articolo 24. Foro competente**

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di

Varese.

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Divieto di cessione.**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/4/86 n. 131.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale. Come stabilito all'art. 33 del disciplinare di gara e a parziale rettifica dell'art. I Sezione 1.04 del Capitolato Speciale d'appalto, l'imposta di bollo, determinata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad euro 120,00, a carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche di versamento. Si applica la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.7.2023.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 40 del disciplinare di gara, non verrà consentita la cessione del credito, ai sensi

dell'art. 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 né tantomeno alcuna procura/mandato all'incasso.

#### **Art 26. Trattamento dei dati personali e Clausola T&T**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, le parti danno atto che l'ASST dei Sette Laghi è Titolare del trattamento dei dati che saranno raccolti e trattati al fine di stipulare e gestire il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR). Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei ed informatici, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, e potenzialmente con il supporto di soggetti esterni all'ASST, all'uopo nominati Responsabili del trattamento ex art. 24 GDPR. I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Per richiedere l'esercizio dei Suoi diritti in materia di protezione dati (diritto di accesso; rettifica e aggiornamento; cancellazione; limitazione; portabilità; opposizione), ogni Interessato può contattare il Titolare agli indirizzi sotto indicati. ASST dei Sette Laghi, con sede legale in Viale Borri, 57 - 21100 Varese (VA), P. IVA 03510050127, è il Titolare del trattamento



dei dati personali, che potrà essere contattato

scrivendo al seguente indirizzo [urp@asst-settelaghi.it](mailto:urp@asst-settelaghi.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati ("Data Protection Officer") è reperibile ai seguenti contatti

[dpo@asst-settelaghi.it](mailto:dpo@asst-settelaghi.it). L'Aggiudicatario del contratto,

nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella

esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto

previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del D.lgs.

36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge

136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla

Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle

suddette norme, saranno pubblicate sul profilo

committente della stessa e rese accessibili al pubblico

per tutta la durata del contratto ed almeno fino al

collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle

norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per

l'Affidatario, di entrare a far parte del processo

produttivo originato dal contratto, secondo quanto

specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza

e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3


della legge 136/2010 verificherà che nei contratti

sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a

qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Letto confermato e sottoscritto,

per la società Multi Manutenzione S.r.l. 

  
per l'ASST dei Sette Laghi, per delega del Commissario Straordinario, Il Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

(Ing. Roberto Guarnaschelli)

(Contratto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82)